

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1215

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1993

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione italiana

ONOREVOLI SENATORI. - L'affermazione, la crescita, l'estensione e il potenziamento della democrazia hanno fatto venir meno gran parte delle ragioni storiche e giuridiche che sostenevano lo istituto della immunità parlamentare.

Tale istituto, infatti, concepito a difesa delle essenziali prerogative dell'eletto contro possibili sopraffazioni del sovrano o dei tanti poteri, palesi o occulti, che, di volta in volta, si creano, si organizzano ed agiscono per condizionare o bloccare l'avanzata della democrazia, una volta che si sono costituiti e affermati gli ordinamenti costituzionali degli Stati moderni, quell'istituto ha finito con il perdere parte della sua validità e gran parte delle ragioni storiche e giuridiche.

Si è registrata, così, una trasformazione dell'istituto dell'immunità e, in qualche caso, il suo stesso svilimento, come quando lo invoca a tutela di reati personali, che ben poco o nulla hanno a che fare con l'attività meramente parlamentare.

A siffatte degenerazioni si deve anche la caduta del buon nome dei parlamentari e della credibilità delle stesse istituzioni democratiche.

Se è certamente da non apprezzare il dilagante qualunquismo che sta, purtroppo, alimentando e guidando parte della opinione pubblica, è tuttavia, da registrare con favore il fatto che il comune senso della gente non accetta, anzi respinge l'uso distorto e, tanto più, l'abuso che si è fatto dell'immunità parlamentare.

Di qui, la necessità di limitare il ricorso e l'applicazione dell'istituto dell'immunità ai

solli casi riconducibili alla difesa delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari (primo comma del testo proposto).

Sembra pure opportuno salvaguardare il parlamentare dall'arresto, o da altri provvedimenti che limitino la libertà personale, dalla stessa perquisizione personale o domiciliare.

Di qui la prevista autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene, per concedere o negare l'arresto o altri provvedimenti limitativi della libertà personale del parlamentare, nonchè per sottoporre il parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, «salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto, per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura» (secondo comma).

Poichè, tuttavia è sempre possibile ipotizzare casi di mera persecuzione da parte di magistrati poco sensibili o poco attenti alle ragioni del diritto: visto anche che, purtroppo, nel nostro Stato democratico trovano ancora ospitalità ed attenzione gli scritti «anonimi» e si va affermando e consolidando la cosiddetta legislazione premiale che potrebbe indurre i cosiddetti «pentiti o collaboranti» a fare rivelazioni (che spesso sono assunte senza le dovute verifiche) al solo scopo di godere dei benefici premiali, è necessario prevedere una norma che consenta, in qualsiasi momento, alla Camera cui il parlamentare appartiene, di intervenire, per esprimere il suo parere su un procedimento penale in corso (quarto comma).

Si confida nella sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza, anche irrevocabile.

La Camera alla quale il parlamentare appartiene, su richiesta della maggioranza degli eletti può sempre intervenire sul procedimento penale, qualora emergano nuovi, documentati elementi che farebbero ipotizzare la presenza di *fumus persecutionis*.

La Camera si esprime, in seduta pubblica, a maggioranza dei votanti, con voto palese».